



# Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

**Modifica del 26 ottobre 2016**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

*Art. 5a*            Richiesta

Per continuare l'assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compensazione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.

*Art. 5c cpv. 2*

<sup>2</sup> Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l'assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l'assicurazione continua se entro sei mesi dall'inizio del lavoro è presentata una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.

*Art. 133<sup>bis</sup> cpv. 4 lett. b e j*

<sup>4</sup> L'UCC può esigere i dati seguenti:

- b. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
- j. data del decesso.

*Art. 135<sup>bis</sup>*        Certificato di assicurazione

<sup>1</sup> Ogni assicurato può esigere dalla cassa di compensazione competente il rilascio di un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d'assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita.

<sup>1</sup>    **RS 831.101**

<sup>2</sup> Se la cassa di compensazione chiede l'assegnazione di un numero d'assicurato, il certificato di assicurazione è rilasciato d'ufficio.

*Art. 150*          Norma

La contabilità delle casse di compensazione riguardante l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve indicare tutti i movimenti relativi ai regolamenti dei conti e dei pagamenti nonché quelli del conto d'esercizio e, in ogni momento, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione. Per i contributi e le prestazioni non sono necessari né ratei o risconti né accantonamenti.

*Art. 174 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 175*          Organizzazione

L'UCC è sottoposto al DFF. Questo ne disciplina l'organizzazione interna.

*Art. 211<sup>ter</sup> cpv. 3*

<sup>3</sup> In caso di aumento dei sussidi forfetari di cui al capoverso 2, l'importo da devolvere sottostà all'approvazione del DFI.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

26 ottobre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr